

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Lombardia, del 4 dicembre 2014, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varietà da conservazione di cipolla Dorata di Voghera;

Vista la nota della Regione Lombardia, del 16 aprile 2015, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo alla zona di origine, alla superficie di coltivazione e alla denominazione della varietà da conservazione sopra indicata;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2015, la varietà da conservazione sotto riportata:

CIPOLLA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3718	Dorata di Voghera	Consorzio Produttori Cipolla di Voghera

Art. 2.

La zona di origine e di moltiplicazione delle sementi della varietà da conservazione di cipolla indicata all'art. 1 coincide con i territori dei Comuni di Voghera, Casei Gerola, Silvano Pietra e Montebello della Battaglia (PV) e Pontecurone (AL).

La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di circa 3.000 metri quadrati.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà di cipolla indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 40 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 150 chilogrammi per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A07827

DECRETO 13 ottobre 2015.

Approvazione della scheda tecnica del «Sliovitz del Veneto», in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE


Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;



Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Sliwovitz del Veneto» presentata dalla Regione Veneto;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica «Sliwovitz del Veneto» pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 25 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Sliwovitz del Veneto», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2015

Il Capo del Dipartimento: BLASI

ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
«SLIWOVITZ DEL VENETO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Sliwovitz del Veneto.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di frutta.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria.

La bevanda spiritosa «Sliwovitz del Veneto» è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di prugne; è distillata a meno di 86 % vol. al fine di salvaguardare le caratteristiche organolettiche delle prugne ed è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica; ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.; un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100% vol. e di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol.

Nella preparazione non deve esserci aggiunta di alcole diluito o non diluito di cui all'allegato I, punto 5, regolamento CE n. 110/2008, né di aromi.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene.

La denominazione di «Sliwovitz del Veneto» è riservata esclusivamente all'acquavite ottenuta per distillazione delle prugne (*Prunus domestica* L.) fermentate nella Regione Veneto.

Per poter essere immessa al consumo lo «Sliwovitz del Veneto» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume. Il tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non deve essere inferiore a 200 g/hl di alcole a 100% in volume. Il tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100% vol.

c) Zona geografica interessata.

I processi di lavorazione, fermentazione, distillazione nonché tutte le operazioni successive ad eccezione dell'inserimento del prodotto finito in bottiglia devono essere effettuati nel territorio della Regione Veneto; la materia prima può storicamente provenire dalla Regione Veneto o da altre regioni.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa.

Le prugne mature vengono raccolte, selezionate e portate in distilleria e, mediante l'ausilio di apposite attrezzature, vengono macinate eliminando completamente i noccioli. La purea (mosto) viene stoccata in cisterne di acciaio inox. La fermentazione deve avvenire in condizioni tali da evitare la degradazione delle proprietà organolettiche del frutto. Il mosto, una volta fermentato, viene distillato in impianti discontinui o continui.

L'alambicco tradizionalmente più utilizzato per ottenere lo «Sliwovitz del Veneto» è l'alambicco discontinuo bagnomaria che è dotato di una doppia caldaia fornita di un'intercapedine nella quale il vapore prodotto da una centrale indipendente, sviluppa un manto di calore che fa dolcemente evaporare il fermentato di frutta il quale viene fatto confluire in una colonna a piatti in cui i vapori vengono concentrati, liquefatti e trasformati in acquavite cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle prugne distillate.

Lo «Sliwovitz del Veneto» così ottenuto riposa in recipienti di acciaio inox oppure può essere posto in invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno in regime di sorveglianza doganale, in impianti ubicati nel territorio dell'indicazione geografica; successivamente viene diluito, filtrato e imbottigliato.

Nella preparazione è consentita l'aggiunta del frutto intero e di zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.


e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico e con l'origine geografica.

I distillati di frutta sono tra le acquaviti più antiche del mondo e ogni paese possiede una bevanda tipica con i frutti più caratteristici della propria terra.

Le acquaviti di frutta sono un prodotto di origine rurale, nate dall'ingegno dei contadini che anziché gettar via la frutta di scarto, quella che non poteva essere mangiata perché troppo matura, la mettevano a fermentare per poi distillarla, ottenendone un prodotto gran valore.

Lo Sliwovitz è un'acquavite ottenuta dalle prugne, tipica dell'Europa centrale. La produzione dello Sliwovitz nel territorio veneto deriva storicamente dalla tradizione Mitteleuropea. Fin dall'antichità quello che oggi chiamiamo Veneto è stata terra ricca di scambi e incrocio di culture, i confini attuali del Veneto infatti si inseriscono nel territorio che nel recente passato era chiamato delle «Tre Venezie»: la Venezia Tridentina (la zona del Trentino-Alto Adige), la Venezia Euganea (l'attuale Veneto e parte del Friuli) e la Venezia Giulia (parte del Friuli e l'Istria) e che per secoli ha fatto parte della Repubblica Serenissima di Venezia.

La travagliata storia di guerre e dominazioni ha fatto sì che nel territorio veneto vivano oggi tradizioni mitteleuropee ancora ben radicate; in particolare in alcuni piatti della gastronomia veneta, nell'utilizzo di alcuni vitigni e vini famosi e in alcune bevande alcoliche come lo Sliwovitz, si sente tuttora l'influenza dell'Impero austroungarico, risultato della combinazione di scambi culturali e commerciali della Serenissima durante l'ottocento sia con la nobiltà e i funzionari di origine austroungarica, sia con i territori veneziani dell'attuale Istria e Dalmazia; tradizioni che si sono fuse e integrate nell'esperienza distillatoria maturata dai maestri distillatori veneti, conosciuti in tutto il mondo ed apprezzati per la produzione anche di altre acquaviti tipiche del territorio.



Il legame del prodotto con la zona geografica Veneto è dimostrato proprio dalla rinomanza storica e attuale del nome che lega lo Sliwovitz al Veneto e alla sua tradizione distillatoria secolare tipica di questo territorio, risultato del savoir faire dei maestri distillatori veneti nei processi di distillazione tradizionale. Tali processi produttivi permangono e si sviluppano oggi anche in aziende di dimensione artigianale che tramandano questa tradizione popolare designando, valorizzando e tutelando lo «Sliwovitz del Veneto», denominazione riconosciuta fin dal 1989 con regolamento CEE n. 1576/89.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali.

D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.

g) Nome e indirizzo del richiedente.

Regione del Veneto, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, Via Torino, 110 - 30172 Mestre-Venezia (VE).

15A07893

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2015.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Saccarifera Del Rendina SpA., in Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visti la sentenza in data 21 dicembre 1983 del Tribunale di Padova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società Saccarifera Del Rendina SpA con sede legale ora in Padova (PD) via Tommaseo Niccolò 68, codice fiscale e partita IVA: 01106980285; numero rea: PD-179799 e il decreto in data 23 dicembre 1983 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la società è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'Avv. Luigi Marangoni, affiancato in data 5 aprile 1989 dai signori Dott. Fernando Bisaglia e Avv. Paolo Trentinaglia, quest'ultimo sostituito in data 6 giugno 1994 dal Dott. Roberto Tomasetti;

Visto il decreto in data 5 gennaio 1996 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale, a seguito delle dimissioni dei signori Avv. Paolo Trentinaglia e Dott. Roberto Tomasetti, è stato nominato Commissario unico della Saccarifera Del Rendina SpA il Dott. Fernando Bisaglia, cessato dalla carica in data 28 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori della Saccarifera Del Rendina SpA i signori Avv. Sergio Mancini, Dott. Mario Melandri, Dott. Riccardo Bonivento, successivamente decaduti dalla stessa carica in data 31 marzo 2007 ai sensi della legge n. 296/06;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori della Saccarifera Del Rendina SpA in amministrazione straordinaria i signori Dott. Wilmo Carlo Ferrari, Prof. Avv. Pierluigi Romani, Dott. Riccardo Bonivento;

Vista l'istanza in data 10 giugno 2015 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver eseguito il piano di riparto finale della procedura, di aver redatto il documento di aggiornamento al Rendiconto Finale da depositare presso il Tribunale di Padova e chiedono l'emanazione del decreto di chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria della Saccarifera Del Rendina SpA e l'autorizzazione al compimento delle attività connesse ed ulteriori alla chiusura, compresa la convocazione dell'Assemblea straordinaria della Saccarifera Del Rendina SpA che ritorna in bonis;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria Saccarifera Del Rendina SpA a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

